

Emendamento 255**Ivan David**

a nome del gruppo ID

Relazione**A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 90 – paragrafo 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

1. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) [.../...] (regolamento orizzontale), in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive **conformemente al titolo IV, capo I, del suddetto regolamento (regolamento orizzontale).**

1. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) [.../...] (regolamento orizzontale), in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. ***Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa entità.***

Or. en

Motivazione

Il regime di cui all'articolo 57 del regolamento orizzontale (titolo IV, capo I), cui fa riferimento l'articolo 90 bis della proposta, non è idoneo a imporre sanzioni in caso di violazione delle disposizioni relative alle norme di commercializzazione e alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali, in quanto è concepito principalmente per imporre sanzioni nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La modifica proposta garantirà agli Stati membri una migliore posizione nella prevenzione delle inadempienze sul loro territorio e quindi nella tutela del consumatore finale e degli operatori che rispettano la legge.